



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
RIMINI

Via destra del Porto 149/151 - 47921 Rimini - tel. 0541/50121 - fax 0541/54373
email: cprimini@mit.gov.it - sito istituzionale: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 25/2017

Il Capo del Circondario Marittimo di Rimini:

- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Visti** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- Vista** la Legge regionale 31 maggio 2002, n°9 recante “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”, e successive modifiche;
- Vista** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- Vista** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- Vista** la nota Circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Ordinanza Balneare - Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- Visto** il Dispaccio prot. n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento “compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;
- Visto** il Dispaccio n° M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) “uniformità nella disciplina delle attività marittime”;
- Considerato** che i litorali del circondario marittimo di Rimini sono formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallati in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l’uso del mare;
- Preso atto** di quanto emerso nel corso della riunione tenutasi in data 26.04.2017 presso la sede della Capitaneria di porto di Ravenna;
- Vista** l’Ordinanza n° 20/2017 del 28.04.2017 avente ad oggetto “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa - Zone di mare interdette alla navigazione*”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 2003, n°172, disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa sul litorale di giurisdizione (da Cesenatico a Cattolica compreso);

- Vista** la propria Ordinanza n° 11/2009 del 02 aprile 2009, con la quale è stato approvato l'annesso "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini*", contenente, altresì, disposizioni volte ad assicurare la fruizione, a scopo balneare e ricreativo, degli specchi acquei frequentati da bagnanti;
- Vista** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n°26/2015 in data 30.04.2015;
- Vista** la vigente Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, disciplinante l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale;
- Viste** le vigenti Direttive del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per lo svolgimento dei controlli sulla sicurezza della navigazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n°172/2003 su richiamata;
- Visti** gli articoli 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima;
- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere - posti in capo a questa Autorità marittima - in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del circondario marittimo di Rimini, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
- Ritenuto Opportuno** rimodulare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di assicurare omogenei standard di salvaguardia della balneazione;

ORDINA

Articolo 1

(zone di mare riservate ai bagnanti)

- 1.1 La Regione Emilia Romagna, con proprio provvedimento, individua l'ampiezza della zona di mare prospiciente il litorale, riservata alla balneazione, stabilendone i limiti temporali in cui essa è sottratta ai pubblici usi del mare.
- 1.2 Gli specchi acquei di cui sopra, a cura dei concessionari di strutture balneari o dei Comuni rivieraschi per quelli antistanti spiagge libere, sono segnalati in conformità alle prescrizioni impartite dalla medesima Regione.
- 1.3 I soggetti indicati al precedente punto 1.2 sono tenuti, altresì, ad indicare la presenza di eventuali fattori di rischio per la sicurezza dei bagnanti, nei modi stabiliti dalla Regione stessa.

Articolo 2

(zone di mare vietate alla balneazione)

- 2.1 La balneazione è permanentemente **VIETATA**:
 - a) nei porti;
 - b) nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti del circondario marittimo;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio delle unità da diporto - traffico, autorizzati ed opportunamente segnalati;
 - d) entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
 - e) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili e/o passerelle di attracco delle navi da passeggeri;
 - f) nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;

- g) entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate con appositi cartelli posizionati a cura del rispettivo concessionario delle condotte, nonché dalle foce di corpi idrici superficiali;
- e) in tutte le altre zone di mare permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3 **(servizio di salvataggio)**

- 3.1** I titolari delle strutture balneari per le aree in concessione ed i Comuni, per le aree destinate alla libera fruizione, devono assicurare il servizio di salvamento, di cui al corrispondente articolo dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna, nei periodi e con le indicazioni fornite dalla medesima Regione.
- 3.2** Il servizio di salvamento deve rispondere alle modalità indicate ai punti che seguono ed è censito dall'Autorità marittima ai fini della locale organizzazione S.A.R. (Search and Rescue). A tal fine i relativi piani di salvamento definitivi, completi degli elaborati grafici utili per l'individuazione dei soggetti coinvolti, devono essere trasmessi - a cura dei Comuni rivieraschi e muniti del prescritto visto di approvazione - anche all'Autorità marittima per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto.
- 3.3** Nel caso in cui la Civica amministrazione non possa provvedere ad attivare il servizio di salvataggio previsto dal precedente punto 3.1), contestualmente all'apposizione sulle relative spiagge di adeguata segnaletica ben visibile agli utenti (redatta nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare) con la dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**, dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità marittima.
- 3.4** Nei periodi di cui al precedente punto 3.1 i concessionari di strutture balneari devono:
- a) attivare il servizio di salvamento. A tal fine è fatto obbligo, ai medesimi soggetti, di predisporre e posizionare, in prossimità dell'accesso, idonei cartelli, nelle lingue maggiormente conosciute dai frequentatori della spiaggia e/o della struttura balneare, indicanti i periodi e gli orari nei quali è garantito il servizio in parola;
 - b) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza;
 - c) qualora a giudizio del responsabile del servizio collettivo di salvataggio, ovvero, in assenza di tale servizio collettivo, dal concessionario, le condizioni meteo marine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata su apposito pennone ben visibile una Bandiera Rossa indicante “Balneazione Pericolosa”;
 - d) anche ai fini di cui al precedente punto sub c), il piano collettivo di salvataggio, ove predisposto, deve indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità. Al responsabile dell'organizzazione compete l'onere di indicare tempestivamente lo stato di pericolosità della balneazione per zone o gruppi di zone o per singoli stabilimenti o gruppi di essi.
- 3.5** Ciascuna postazione di salvataggio è segnalata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale deve essere issata:
- BANDIERA BIANCA - indicante la regolare attivazione della postazione;
 - BANDIERA ROSSA - indicante balneazione pericolosa per cattivo tempo o per assenza del servizio di salvataggio.

Le bandiere devono essere issate sul pennone a cura dell'assistente bagnanti allorché è ordinato dal responsabile dell'organizzazione del servizio ovvero su ordine del concessionario dello stabilimento balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo.

Su ciascun pennone, come in ogni stabilimento balneare, deve essere affisso un idoneo cartello indicante in italiano, inglese, francese e tedesco, il significato delle bandiere.

- 3.6** La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, antistante le postazioni di salvataggio, essendo strumentale all'attività di salvamento, deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni impedimento all'accesso al mare.
- 3.7** Ad ogni postazione di salvataggio deve essere preposto un assistente bagnanti munito di idoneo brevetto rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento, dalla Federazione Italiana Nuoto (Sezione Salvamento) o dalla FISA (Federazione Italiana Salvamento Acquatico).
- 3.8** L'assistente bagnanti deve:
- indossare l'apposita tenuta di colore rosso, o rosso e giallo, indicante la qualifica;
 - essere impiegato per il servizio di salvataggio e non in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato, facente parte dell'organizzazione del servizio attivato ai sensi del precedente punto 3.4, lett. a);
 - tenere un comportamento professionale e conforme alle vigenti disposizioni, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario, o gestore, all'Autorità marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua;
 - stazionare, nella postazione di salvataggio durante l'orario di apertura degli stabilimenti ed entrare in acqua con il battello di salvataggio ogni qual volta che le condizioni del mare e l'affluenza dei bagnanti lo rendano opportuno; solo in tale ultimo caso e, previo utilizzo di idoneo pantaloncino/slip identificativo recante la scritta "SALVATAGGIO", l'assistente bagnanti è esentato dall'utilizzo della maglietta.
- 3.9** Ogni postazione di salvataggio deve essere ubicata su idonea piattaforma di osservazione, sopraelevata dal piano spiaggia in maniera adeguata, onde consentire la sorveglianza e la possibilità di essere localizzata dai bagnanti.
- 3.10** L'assistente bagnanti deve essere dotato - a cura dei titolari degli stabilimenti balneari o, in caso di servizio di salvataggio collettivo, a cura del rappresentante dell'associazione che organizza il servizio - delle seguenti dotazioni, che devono essere mantenute in stato di piena efficienza:
- un binocolo;
 - un paio di pinne (di misura adeguata);
 - un fischiello professionale;
 - una maschera subacquea;
 - un pallone AMBU, o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia, cannule per la respirazione artificiale, mascherine per la respirazione bocca a bocca, apribocca a vite;
 - bandiere di segnalazione previste dal precedente punto sub 3.5;
 - un dispositivo impiegato per recupero pericolanti "rescue can" o "rescue tube";
 - un idoneo natante a remi, colorato in rosso recante sulle fiancate la scritta "SALVATAGGIO" ben visibile, armato con scalmiere e remi, ed equipaggiato con le seguenti "dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo" durante la prestazione del servizio;
 - salvagente anulare di tipo approvato, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri ed in via facoltativa, due cinture di salvataggio;
 - un mezzo marinaio o gaffa.
- Dovrà inoltre essere prontamente disponibile quale "dotazione supplementare" del natante a remi, un'ancora munita di sagola galleggiante di idonea lunghezza, con galleggiante posto all'estremità di essa.

Fermo restando l'armamento del natante a remi e la consistenza delle su indicate dotazioni di sicurezza minime da tenere costantemente a bordo di esso, la valutazione circa il mantenimento a bordo dello stesso della predetta "dotazione supplementare", così come delle altre dotazioni in uso sopra elencate - durante la prestazione del servizio - è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc.

Il natante a remi di cui sopra, non deve essere in alcun caso destinato ad altri usi.

In relazione al sito di espletamento del servizio (da bordo del natante e/o presso la postazione sopraelevata a terra), ciascuna delle dotazioni indicate al presente punto sub 3.10, deve in ogni tempo essere mantenuta in condizione di pronta disponibilità e di immediato utilizzo da parte dell'assistente ai bagnanti.

E' data facoltà al concessionario/gestore di utilizzare una moto d'acqua, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopraindicato. Tale facoltà è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del circondario marittimo di Rimini da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua (*per il litorale dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico, Riccione e Bellaria-Igea Marina, la predetta comunicazione andrà inoltrata per il tramite dell'Ufficio locale marittimo di riferimento*);
- titolarità di patente nautica in capo al conduttore di moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, e deve recare la scritta "SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonee al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata, è posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - dispositivo di retromarcia;
 - pinne, coltello e cima di traino con moschettoni;
 - stacco di massa di scorta;
 - fischiello, torcia stagna, strumento di segnalazione sonora e apparato radio di comunicazione VHF marino.
- il conduttore della moto d'acqua deve indossare:
 - casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti dalla Federazione Italiana Motonautica;
 - scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
 - giubbotto di salvataggio.

Nel caso di presenza di una moto d'acqua, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per l'intervento di salvataggio è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso servizio, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo marine, distanza dalla costa del pericolante, presenza di bagnanti, caratteristiche dei luoghi per la presenza di scogliere o di altre strutture, ecc. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

Al di fuori degli interventi di salvataggio, per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, i conduttori delle moto d'acqua sono tenuti ad utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio posizionati, nel rispetto delle prescritte autorizzazioni, in prossimità delle torrette del salvataggio.

Articolo 4

(disciplina particolare degli stabilimenti balneari)

Ogni concessionario/titolare di struttura balneare dovrà porre in massimo risalto il **NUMERO BLU 1530** per le emergenze in mare. Tale servizio gratuito, attivo in ambito nazionale, consente a chiunque di contattare la locale Autorità marittima componendo il numero telefonico 1530, anche da telefono cellulare, per segnalazioni di emergenze in mare e/o sull'arenile. Considerata la delicatezza ed importanza del servizio, i concessionari dovranno sensibilizzare i propri utenti a servirsi di tale numero unicamente per le effettive emergenze, al fine di non intasare la linea con chiamate di altro genere che possano disturbare la funzionalità dell'organizzazione del soccorso ed ostacolare reali o interventi urgenti.

I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima competente e/o alla Forze di Polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti le rispettive attività, che abbiano dato luogo ad intervento in sito del 118 e/o ad invio/trasporto degli incidentati al Presidio medico territoriale di Pronto Soccorso dell'AUSL.

Articolo 5

(prescrizioni particolari)

Per quanto concerne l'effettuazione di attività diportistiche, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui alla vigente ordinanza di questa Capitaneria di porto, recante il "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del circondario marittimo di Rimini*".

Nella zona di mare riservata alla balneazione il transito di unità navali è disciplinato dal Capo del compartimento marittimo di Rimini con ordinanza n°20/2017 in premessa citata, che si riporta in stralcio in calce al presente provvedimento di cui è parte integrante.

Articolo 6

(disposizioni finali)

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Rimini e degli Uffici locali marittimi di Cattolica, Riccione e Bellaria, nonché con l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

La presente Ordinanza sostituisce ed abroga l'Ordinanza n°26/2015 in data 30 aprile 2015, nonché ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Ordinanza n°20/2017 in data 28.04.2017 del Capo del Compartimento Marittimo di Rimini.

Omissis.....

Art. 1 (Divieto di navigazione in prossimità della costa)

Dal 1° maggio al 30 settembre, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini, che si estende dal territorio del Comune di Cesenatico incluso, alla foce del torrente Tavollo di Cattolica, la fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore e/o a vela.

Art. 2 (istituzione della fascia di rispetto)

1. Ove la Regione Emilia Romagna e/o i Comuni rivieraschi dispongano limiti delle zone di mare riservate alla balneazione inferiori a 500 (cinquecento) metri, la fascia di mare compresa tra tali limiti e i 500 metri dalla costa è considerata "fascia di rispetto", interdetta alla navigazione a vela e/o motore, nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio di unità navali, ad eccezione di quelli appartenenti alla forze di polizia e di quelli autorizzati ad effettuare campionamenti delle acque.
2. I comandanti/conducenti delle singole unità navali, sono responsabili delle dotazioni delle rispettive unità e delle attrezzature/apparecchiature di sicurezza e marinaresche di bordo necessarie per il tipo di navigazione che intendono effettuare.

Art. 3 (Corridoi di lancio/atterraggio)

1. L'attraversamento a motore e/o a vela della fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno degli appositi corridoi di lancio/atterraggio, preventivamente autorizzati dagli Uffici dei Comuni di riferimento, con andatura ridotta al minimo e velocità non superiore ai 3 (tre) nodi.
2. Al di fuori dei predetti corridoi di lancio/atterraggio, l'attraversamento della fascia di mare di cui al precedente Punto 1 del presente articolo, è consentito alle sole unità da diporto di piccola stazza, di lunghezza "fuori tutto" non superiore a 6 (sei) metri, che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato, e che comunque in relazione alle caratteristiche tecnico - costruttive ed alle dotazioni possedute, siano effettivamente idonee ad essere condotte a remi.
3. Fatto salvo quanto stabilito ai Punti 1 e 2 del presente articolo, lo stazionamento, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio a vario titolo nella fascia di mare sino a 500 (cinquecento) metri dalla costa, anche se in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio, è consentito alle sole unità da diporto summenzionate, aventi i requisiti sopra indicati, regolarmente autorizzate dall'Ente territoriale/locale competente
4. Le caratteristiche, i divieti, gli obblighi le condizioni di utilizzo dei corridoi di lancio/atterraggio, nonché la sosta, l'ancoraggio, l'ormeggio/stazionamento in prossimità di essi di natanti diversi da quelli indicati al precedente Punto 3 sono disciplinate dal Capo del Circondario Marittimo con apposita Ordinanza

Art. 4 (Limite di velocità in prossimità della zona riservata alla balneazione)

Fermi restando i divieti di navigazione di cui all'art. 1 e 2, dal 1° maggio al 30 settembre, le unità navali a motore che navigano nella fascia di mare compresa tra i 500 (cinquecento) metri ed i 1.000 (mille) metri dalla spiaggia, devono tenere una velocità non superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, devono navigare con lo scafo in dislocamento.

Omissis.....


Rimini, 04 maggio 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.lgs. 07/03/2005, n°82 e ss. mm. ii.

ELENCO DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell'intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell'evento.

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA VIII° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0544/443011
CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0541/50121 - 0541/50211 - 0541/50228
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CESENATICO	CANALE 16 VHF/FM tel. 0547/80028
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI CATTOLICA	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/963221
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI RICCIONE	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/644000
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI BELLARIA	CANALE 16 VHF/FM tel. 0541/344471
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA MUNICIPALE DI RIMINI	tel. 0541/704501
POLIZIA MUNICIPALE DI CATTOLICA	Tel. 0541/966611
POLIZIA MUNICIPALE DI MISANO ADRIATICO	tel. 0541/618423
POLIZIA MUNICIPALE DI RICCIONE	tel. 0541649444
POLIZIA MUNICIPALE DI BELLARIA-I.M.	tel. 0541/343811
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
COMUNE DI RIMINI	tel. 0541/704323
COMUNE DI CATTOLICA	tel. 0541/966702
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	tel. 0541/618423
COMUNE DI RICCIONE	tel. 0541/608223
COMUNE DI BELLARIA-IGEA MARINA	tel. 0541/343711
CAMERA IPERBARICA (RAVENNA)	tel. 0544/500152
CAMERA IPERBARICA (BOLOGNA)	tel. 051/19980426 - 051/19982562
CAMERA IPERBARICA (REP. SAN MARINO)	0549/999630

“NUMERO BLU” PER L’EMERGENZA IN MARE

In caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama **tempestivamente** il “Numero Blu” **gratuito 1530** o contatta telefonicamente la Guardia Costiera di Rimini: 0541/50121-50211-50228.